



**Tribunale Ordinario di Venezia**  
**Sezione prima civile**

N. 6/2021

Il Giudice delegato, dott.ssa Tania Vettore, a scioglimento della riserva,  
ha emesso il seguente

**DECRETO**

Il sig. MARCO RIZZATO (C.F. RZZMRC88S28F241W), in persona dell'ADS, sig.ra SMANIA PATRIZIA (C.F. SMNPRZ58P64F904K), ha depositato proposta di piano del consumatore secondo la previsione di cui alla L. 3/12.

Detto piano è stato corredato dalla relazione particolareggiata prevista dall'art. 9, co. 3 bis, L. 3/12.

E' stata quindi fissata udienza ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/12 all'esito della quale è stata assunta la riserva in oggetto.

Va valutato, innanzitutto, se il sig. MARCO RIZZATO rientri nell'ambito oggettivo di applicabilità della disciplina di cui alla L. 3/12.

A tal fine, è necessario stabilire se l'istante si trovi in una situazione di sovraindebitamento.

L'art. 6, co. 2, lett. a) L. 3/12 definisce il sovraindebitamento come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Nella fattispecie in esame, il sig. Rizzato dispone di un reddito mensile medio pari ad € 1.650,00 oltre alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità derivante da lavoro dipendente a tempo indeterminato presso Elettroveneta spa, con sede legale in Padova.

Il patrimonio del Sig Rizzato è composto dai beni immobili catastalmente indicati nella relazione del gestore (doc 11).

Per una parte si tratta della quota di proprietà di 1/12 di svariati piccoli appezzamenti di terreni non edificabili siti in Comune di San Pietro al Natisone (UD). Il controvalore della quota di proprietà del Sig Rizzato è stata stimato dall'Agenzia delle Entrate in complessivi € 400,00.

Il ricorrente è, poi, proprietario di un immobile in Noale, il cui valore è stato stimato in € 124.555,00 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RE 17/2021; sul bene, peraltro, grava un mutuo ipotecario di Intesa San Paolo Spa di residui € 90.924,42 al momento di presentazione del ricorso.

Il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile di residenza è sempre stato regolarmente onorato, sicché l'attivo ed in passivo inerenti all'immobile sono stati esclusi dal



piano o, meglio, ex art. 8, comma ter della L. 3/12, può prevedersi in questa sede il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo (v. *amplius infra*).

Il medesimo non è proprietario di altri beni mobili, né mobili registrati di valore.

Venendo al passivo a carico del sig. Rizzato, il medesimo era, al momento di presentazione del ricorso, debitore della somma complessiva di circa € 63.513,54. Si tratta dei debiti chirografari dettagliati nell'elenco allegato quale doc. 10.

Alla luce di quanto sopra, deve quindi ritenersi che il sig. Rizzato si trovi in una situazione di irreversibile e definitiva incapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte posto che, con il suo stipendio, non è in grado di onorare integralmente i debiti maturati e già scaduti.

Si tratta, a questo punto, di valutare se il sig. Rizzato presenti i requisiti richiesti sotto il profilo soggettivo dall'art. 6 L. 3/12 e, in particolare, se l'istante rientri nella nozione di consumatore.

L'art. 6 co. 2 lett. b) L. 3/2012 definisce consumatore quella persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La Suprema Corte ha, da ultimo, chiarito che la nozione di “consumatore abilitato al piano”, quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla L. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 01/02/2016).

Nella fattispecie in esame il sig. Rizzato ha contratto obbligazioni per motivi estranei allo svolgimento di una attività imprenditoriale ovvero professionale, in alcun modo svolta dallo stesso che è lavoratore dipendente e, conseguentemente, il medesimo è senza dubbio autorizzato ad accedere allo strumento del piano del consumatore.

Quanto, poi, alle condizioni previste dall'art. 7, co. 2, L. 3/2012, il sig. Rizzato non è sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quella in esame, non risulta avere utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/12 né ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/12.

L'istante, inoltre, con l'ausilio dell'OCC, ha fornito la documentazione che consente di ricostruire nel suo complesso la sua situazione economica e patrimoniale.



Venendo, poi, al contenuto del piano del consumatore proposto dal sig. Rizzato, come sopra accennato, nel piano proposto non sono contemplati gli immobili, ma il debitore mette a disposizione l'importo di € 21.600 nell'arco di sei anni (pari ad € 300 al mese) proveniente dal proprio stipendio, importo determinato tenuto conto delle spese necessarie al proprio mantenimento (v. punto 7 relazione particolareggiata), ivi compreso il rimborso delle rate del mutuo ipotecario e le spese per cure mediche legate alla cura della patologia da cui è affetto (v. subito infra), al fine del parziale soddisfacimento dei creditori chirografari.

La somma offerta sarà così utilizzata:

- Integrale soddisfo dei crediti in Prededuzione per complessivi € 14.373,33 (ivi comprese le spese relative alla procedura esecutiva immobiliare già pendente al momento dell'introduzione del presente ricorso<sup>9</sup>;
- Parziale soddisfazione dei crediti chirografari, ammontanti ad € 63.513,54 per i quali è proposta una percentuale di soddisfazione pari all'11,4% del valore del debito, per un totale di € 7.226,67.
- Pagamenti effettuati con cadenza semestrale, secondo il piano di riparto predisposto dall'OCC, nella persona del Dott Favarotto Paolo e materialmente eseguiti dalla stessa Ads del Sig Rizzato Marco, tramite bonifico bancario;
- Pagamento dei vari creditori *pro quota* rispetto all'importo del proprio debito.

Il piano, così descritto, appare meritevole di omologa.

Dalla esposizione della situazione personale del sig. Rizzato emerge come la situazione da sovraindebitamento in cui il medesimo si è venuto a trovare è stata determinata dalla patologia da cui è affetto, ovvero disturbo da gioco d'azzardo patologico documentata in atti per la quale, dal dicembre 2020, è in cura presso il locale SERD, potendo anche godere del sostegno della madre, sig.ra Patrizia Smania nominata suo Ads da questo stesso Tribunale in data 11.10.2021.

Per questo motivo, va espresso un giudizio di meritevolezza rispetto al proponente, il quale ha avviato un positivo percorso volto al superamento della propria patologia, alla quale la situazione debitoria è strettamente collegata.

Infine, si ritiene che possa essere espresso anche un giudizio di fattibilità del piano e di maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. Invero la quota di 1/12 degli appezzamenti in San Pietro al Natisone è di scarsissimo valore economico tale da rendere antieconomico azionare procedura esecutiva immobiliare.

Per quanto riguarda l'immobile costituente la casa di abitazione in Noale, si osserva come sullo stesso, stimato nella procedura esecutiva immobiliare RE 17/2021 in € 124.555,00 con offerta minima al primo esperimento d'asta di € 93.416,00, gravi un mutuo ipotecario di residui € 90.924,42, tale per cui, in caso di vendita, tenuto conto delle spese di procedura, verosimilmente non residuerebbe alcun ricavato da suddividere tra i creditori chirografari.



In ogni caso, in caso di mancato rispetto del piano, i creditori potranno attivarsi per vedere cessati gli effetti della omologa ai sensi dell'art. 14 bis L. 3/12.

Per tutto quanto sopra detto, il piano del consumatore deve essere omologato.

Non si procede alla nomina di un liquidatore, in quanto non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 L. 3/12, salva futura nomina in caso di richiesta in tal senso da parte del ricorrente.

Vista la richiesta formulata alla scorsa udienza dal procuratore della parte ricorrente, rimane fermo che ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che i creditori con causa o con titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 12 *bis* L. 3/12,

1) omologa il piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da MARCO RIZZATO (C.F. RZZMRC88S28F241W);

2) conferma che i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che i creditori con causa o con titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3) dispone la pubblicazione del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia.

Si comunichi.

Venezia, 18.04.2023.

Il G.D.  
Dott.ssa Tania Vettore

